

COMUNE DI BRUSINO ARSIZIO



Regolamento per l'erogazione di incentivi comunali per la riduzione dei consumi, il miglioramento dello standard energetico degli edifici e per la promozione delle energie rinnovabili e del Trasporto pubblico

INDICE

CAPITOLO I - SCOPI

- Art. 1 **Scopo e basi legali** ... pag. 2
- Art. 2 **Beneficiari** ... pag. 2
- Art. 3 **Autorità competente** ... pag. 3
- Art. 4 **Campo di applicazione** ... pag. 3

CAPITOLO II - PRESTAZIONI

- Art. 5 **Promozione del TP e della mobilità sostenibile** ... pag. 4
- Art. 6 **Incentivi a favore del Trasporto pubblico** ... pag. 4
- Art. 7 **Incentivi a favore della mobilità sostenibile** ... pag. 4
- Art. 8 **Incentivi per l'acquisto di e-bike e scooter elettrici** ... pag. 5
- Art. 9 **Promozione energie rinnovabili e riduzione dei consumi** ... pag. 5
- Art. 10 **Condizioni per l'incentivazione** ... pag. 5
- Art. 11 **Ammontare degli incentivi** ... pag. 5
- Art. 12 **Procedura di richiesta degli incentivi** ... pag. 6
- Art. 13 **Incentivi per la promozione della benzina alchilata** ... pag. 7
- Art. 14 **Altri incentivi** ... pag. 7

CAPITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 15 **Disposizioni finali** ... pag. 8
- Art. 16 **Mezzi finanziari** ... pag. 8
- Art. 17 **Sospensione o annullamento degli incentivi** ... pag. 8
- Art. 18 **Diritto sussidiario** ... pag. 8
- Art. 19 **Entrata in vigore** ... pag. 8

CAPITOLO I - SCOPI

Art. 1 Scopo e basi legali

(1) Il Comune di Brusino Arsizio, con il presente Regolamento, disciplina i campi di applicazione e le condizioni di accesso agli incentivi comunali per la riduzione dei consumi, il miglioramento dello standard energetico degli edifici e per la promozione delle energie rinnovabili e del Trasporto pubblico.

(2) Le basi legali del presente Regolamento sono:

- la Legge Organica comunale del 10 marzo 1987, ed in particolare gli artt. 186 e segg.;
- il Regolamento di applicazione della Legge Organica comunale, ed in particolare gli artt. 41 e 42;
- la Legge edilizia Cantonale del 13 marzo 1991;
- la Legge cantonale sull'energia dell'8 febbraio 1994;
- la Legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994;
- la Legge federale sull'energia (LEne) del 30 settembre 2016¹;
- l'Ordinanza federale sull'energia (OEn) del 1. Novembre 2017²;
- il Decreto esecutivo concernente l'attuazione di una politica energetica integrata attraverso un programma di incentivi per l'impiego parsimonioso e razionale dell'energia (efficienza energetica), la produzione e l'utilizzazione di energia da fonti indigene rinnovabili e la distribuzione di energia termica tramite reti di teleriscaldamento, nonché attraverso il sostegno e la promozione della formazione, della postformazione e della consulenza nel settore dell'energia del 6 aprile 2016;
- il Regolamento del Fondo per le energie rinnovabili (RFER) del 29 aprile 2014³;
- il Regolamento comunale del 15 dicembre 2003;

Art. 2 Beneficiari

(1) Gli incentivi finanziari destinati alla promozione dell'efficienza energetica e dell'utilizzo energie rinnovabili e alla riduzione dei consumi sono destinati ai proprietari di edifici, ubicati sul territorio giurisdizionale del Comune di Brusino Arsizio, che attuano almeno una delle misure nei seguenti ambiti:

- a) analisi energetiche su edifici esistenti tramite l'ottenimento di una Certificazione Energetica Cantonale degli Edificio (CECE – CECE Plus);
- b) interventi di risanamento energetico su edifici esistenti;
- c) nuove costruzioni a basso fabbisogno energetico (MINERGIE®);

¹ Decisione SEL 42-RE-14939 del 18.02.2019.

² Ibidem.

³ Ibidem.

d) impianti per la produzione e/o lo stoccaggio di calore o elettricità efficienti e/o a energia rinnovabile (solare termico, fotovoltaico, termopompa, teleriscaldamento)⁴;

(2) Gli incentivi finanziari destinati alla promozione del Trasporto pubblico e della mobilità sostenibile sono destinati ai cittadini domiciliati nel Comune.

Art. 3 Autorità competente

L'applicazione del presente Regolamento è di competenza del Municipio, che può delegare ai servizi dell'Amministrazione. Nell'ambito dell'applicazione del presente Regolamento, il Municipio può avvalersi della collaborazione dell'Amministrazione comunale, di enti e specialisti esterni.

In particolare, è competenza del Municipio:

- a) emanare le decisioni di concessione degli incentivi;
- b) definire le tipologie di intervento e i rispettivi importi, tramite delle Ordinanze di applicazione concernenti l'erogazione degli incentivi a favore dei vari settori e in funzione del credito stanziato;
- c) regolare, con eventuali Ordinanze di applicazione, i dettagli per l'assegnazione e la determinazione dell'ammontare degli incentivi nei vari campi di applicazione del presente Regolamento;
- d) decidere la sospensione o l'annullamento dell'erogazione di uno o più incentivi.

Art. 4 Campo di applicazione

I contributi comunali sono erogati per:

- l'uso dei mezzi di trasporto pubblici (rimborso abbonamento Arcobaleno) per i residenti del Comune;
- l'acquisto di biciclette elettriche e scooter elettrici per i domiciliati da almeno tre anni nel Comune;
- il risanamento energetico degli edifici siti nel territorio giurisdizionale del Comune;
- interventi di riduzione dei consumi degli edifici esistenti nella giurisdizione comunale;
- la costruzione di edifici con elevati standard energetici (certificazione MINERGIE®) nella giurisdizione comunale.

⁴ Decisione SEL 42-RE-14939 del 18.02.2019.

CAPITOLO II - PRESTAZIONI

Art. 5. Promozione del Trasporto pubblico e della mobilità sostenibile

Il Comune di Brusino Arsizio promuove l'utilizzo del Trasporto pubblico e sostiene un concetto di mobilità sostenibile, intesa come una valida alternativa all'utilizzo dei veicoli privati.

Art. 6 Incentivi a favore del Trasporto pubblico

(1) Il Municipio corrisponde, su richiesta, a ciascun domiciliato nel Comune, un contributo secondo i seguenti parametri:

- minimo 10% massimo 20% del costo per l'acquisto di un abbonamento di Trasporto pubblico per i maggiorenni domiciliati (o dimoranti) nel Comune sino a concorrenza di un massimo annuale per abitante di CHF 300;

- minimo 15% massimo 30% per l'acquisto di un abbonamento di Trasporto pubblico per i minorenni domiciliati (o dimoranti) nel Comune, gli studenti e gli apprendisti, i beneficiari di prestazioni AVS/AI sino a concorrenza di un massimo annuale per abitante di CHF 300.

(2) Per i mesi di luglio e agosto, il Municipio può prevedere annualmente che il contributo comunale salga minimo 25% massimo 50% del costo per l'acquisto di un abbonamento di Trasporto pubblico per tutti i domiciliati (o dimoranti) nel Comune (ex Offerta "OZONO").

(3) Possono essere rimborsati unicamente gli abbonamenti personali emessi dalle Ferrovie Federali Svizzere (FFS) e da Autopostale Ticino e Moesano.

(4) Il Municipio regola tramite Ordinanza gli aspetti di dettaglio concernenti la procedura e la percentuale annuale del rimborso, così come conferma di anno in anno l'offerta per i mesi di luglio e agosto (ex "OZONO").

Art. 7 Incentivi a favore della mobilità sostenibile

(1) In presenza di azioni puntuali, il Municipio può stipulare sulla base di una singola offerta⁵ accordi annuali con enti di diritto privato (Società Navigazione Lago di Lugano, Società Funivia Brusino – Serpiano, ecc.) che prevedano condizioni agevolate per la fruizione da parte dei domiciliati (o dimoranti) nel Comune dei mezzi di trasporto turistici alternativi al trasporto su gomma (ad esempio, l'offerta del 2018 "Dalla riva alla vetta").

(2) Il Municipio regola tramite Ordinanza gli aspetti di dettaglio concernenti la procedura per l'ottenimento dei titoli di trasporto a prezzo agevolato ed il relativo costo a carico dell'utenza, così come, in accordo con la Funivia

⁵ Decisione SEL 42-RE-14939 del 18.02.2019.

Serpiano SA e la Società di Navigazione del Lago di Lugano SA, conferma di anno in anno eventuali offerte di collaborazione (ad es. "Dalla riva alla vetta").

Art. 8 Incentivi per l'acquisto di e-bike e scooter elettrici

(1) Il Municipio corrisponde, su richiesta, ad ogni persona domiciliata da almeno tre anni nel Comune, un contributo secondo i seguenti parametri:

- minimo 10% massimo 30% sul prezzo d'acquisto (IVA inclusa) per l'acquisto di e-bike (biciclette elettriche), ritenuto un massimo di CHF 500;

- minimo 10% massimo 20% sul prezzo d'acquisto (IVA inclusa) per l'acquisto scooter elettrici, ritenuto un massimo di CHF 1'000;

2) Il Municipio regola tramite Ordinanza gli aspetti di dettaglio concernenti la procedura, i requisiti tecnici e la percentuale di rimborso dell'incentivo comunale erogato.

Art. 9 Promozione delle energie rinnovabili e riduzione dei consumi

Il Comune di Brusino Arsizio promuove l'utilizzo delle energie rinnovabili, il risanamento energetico del parco immobiliare privato e si adopera per la riduzione dei consumi.

In particolare, il Comune riconosce un incentivo per risanamenti energetici di edifici⁶, per la realizzazione di edifici a basso fabbisogno energetico (certificazione MINERGIE®), la posa di nuovi impianti solari termici/fotovoltaici per la produzione di calore/elettricità con i relativi sistemi di accumulo dell'energia prodotta.

Art. 10 Condizioni per l'incentivazione

Gli incentivi comunali in favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili negli edifici possono essere concessi soltanto per le opere che dispongono di una licenza edilizia cresciuta in giudicato. Il versamento viene effettuato solamente dopo il rilascio del relativo certificato di collaudo.

Non viene elargito alcun incentivo per l'adozione di impianti o di misure obbligatori a norma di legge.

Art. 11 Ammontare degli incentivi

Il Municipio delibera di corrispondere, su richiesta, ai proprietari di edifici siti nella giurisdizione comunale di Brusino Arsizio, un contributo *una tantum* nei seguenti ambiti:

⁶ Decisione SEL 42-RE-14939 del 18.02.2019.

a) Certificazione CECE/CECE Plus

Per la realizzazione di un Certificato Energetico Cantonale degli Edifici (CECE Plus⁷), effettuato per gli edifici riscaldati esistenti prima del 2000, può essere erogato un incentivo pari al 50% del sussidio cantonale riconosciuto, ritenuto un massimo di CHF 1000.

b) Edifici certificati MINERGIE®

Per l'edificazione o il risanamento degli edifici con elevati standard energetici (certificazione MINERGIE®-A o MINERGIE®-P per i nuovi edifici⁸) può essere erogato un incentivo pari al 50% del sussidio cantonale riconosciuto, ritenuto un massimo di CHF 1000.

c) Posa di impianti solari termici e fotovoltaici

Per la posa di impianti solari termici o fotovoltaici per la produzione di calore o elettricità con i relativi sistemi di accumulo può essere erogato un incentivo pari al 50% del sussidio cantonale riconosciuto, ritenuto un massimo di CHF 500.

d) Sostituzione dell'impianto di riscaldamento con termopompa

Per la sostituzione dell'impianto di riscaldamento a fonte fossile o elettrico (diretto o accumulazione) con impianto a termopompa può essere erogato un incentivo pari al 50% del sussidio cantonale riconosciuto, ritenuto un massimo di CHF 500.

Art. 12 Procedura di richiesta degli incentivi

(1) La procedura per l'ottenimento degli incentivi è avviata mediante una richiesta da inoltrare al Municipio prima dell'avvio dei lavori e prima di effettuare acquisti o ordinazioni tramite l'apposito formulario disponibile presso la Cancelleria comunale.

(2) Per i risanamenti energetici di base, le certificazioni CECE e CECE Plus e MINERGIE®, il Municipio può determinare l'ammontare dell'incentivo sulla scorta dei sussidi già accordati in via definitiva da parte dell'autorità cantonale.

(3) Il Municipio può richiedere informazioni supplementari al fine di verificare gli aspetti di sua competenza e stimare la relativa copertura finanziaria e può rilasciare una promessa di sussidio vincolata a specifiche condizioni o tempistiche.

(4) Eventuali sussidi di terzi devono essere esplicitamente dichiarati nella richiesta di incentivo. Il Municipio si riserva di non finanziare interventi e misure che godono già di altri contributi, rispettivamente di altre forme di agevolazione.

⁷ Decisione SEL 42-RE-14939 del 18.02.2019.

⁸ Ibidem.

(5) L'istante, una volta in possesso della promessa di sussidio, potrà avviare i lavori o effettuare gli acquisti nel rispetto delle condizioni e delle tempistiche fissate dal Municipio.

Art. 13 Incentivi per la promozione della benzina alchilata

(1) Allo scopo di sensibilizzare la popolazione in materia di protezione ambientale, il Municipio promuove l'uso della benzina alchilata sul proprio territorio, concedendo un sussidio minimo 25% massimo 50% sul prezzo d'acquisto del carburante per attrezzature e macchinari agricoli o da giardino con motori a due o quattro tempi, ritenuto un quantitativo massimo di 15 litri all'anno per nucleo familiare.

(2) L'erogazione del sussidio avviene direttamente in contanti, presentando in Cancelleria la ricevuta di avvenuto pagamento indicante la tipologia del carburante, il costo ed il quantitativo acquistato.

(3) I beneficiari sono tutte le persone fisiche domiciliate o residenti nel Comune di Brusino Arsizio.

(4) Gli enti di diritto pubblico (Parrocchia di San Michele Arcangelo, Patriziato di Brusino Arsizio) possono beneficiare del sussidio alle medesime condizioni, ritenuto un quantitativo massimo di 15 litri all'anno.

Art. 14 Altri incentivi

Il Municipio può riconoscere altri contributi per azioni che perseguono lo scopo del presente regolamento.

CAPITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15 Disposizioni finali

(1) Il Municipio può delegare all'amministrazione comunale l'applicazione del presente Regolamento, limitatamente agli incentivi stabiliti dagli art. 3 e 4.

(2) Le decisioni dell'amministrazione comunale sono suscettibili di reclamo al Municipio nel termine di 15 giorni.

(3) Alla procedura di reclamo, per quanto non regolato dal presente ordinamento, sono applicabili le disposizioni generali della Legge di procedura per le cause amministrative e della Legge organica comunale.

Art. 16 Mezzi finanziari

Gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione del presente Regolamento sono coperti da una somma annua a carico del bilancio comunale.

Art. 17 Sospensione o annullamento degli incentivi

(1) Il Municipio, in funzione dell'evoluzione delle condizioni quadro e della propria disponibilità finanziaria, si riserva la facoltà di rinunciare all'erogazione di uno o più incentivi contemplati nel presente Regolamento.

(2) In caso di esaurimento del credito annuo previsto, le richieste vengono messe in lista di attesa. La relativa decisione di contributo viene emessa appena disponibile il credito per l'anno successivo.

Art. 18 Diritto sussidiario

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si applicano per analogia le disposizioni della Legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994 e delle relative norme di applicazione.

Art. 19 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore con effetto al 01.01.2019, ritenuta l'approvazione da parte della competente Autorità cantonale.

Per il Consiglio comunale

Il Presidente
Alberto Poli

Il Segretario
Andrea Stephani

*Adottato dal Consiglio comunale nella seduta del 12.11.2018.
Approvato dalla SEL con risoluzione del 42-RE-14939 del 18.02.2019.*

